



*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2005), che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 38 del 15 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2007), con la quale e' stato approvato il documento tecnico intitolato «*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*»;
- VISTA la sentenza n. 51/2008 (*Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 12/2008), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell' art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, (*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2008), con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al



punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

VISTO il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le "linee guida" applicative della deliberazione medesima;

VISTO il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette "Linee guida", registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42/2009);

VISTO il decreto del Direttore Generale del Trasporto Aereo n. 002 del 14 gennaio 2009 che ha istituito il Gruppo di lavoro permanente, composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ENAC, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11-*nonies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248;

CONSIDERATO che, con decreto n. 52/T del 13 aprile 2007 del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della difesa, è stata approvato l'affidamento in concessione alla Società Gestione Aeroporto S.p.A. (SO.G.AER S.p.A.) della gestione totale dell'aeroporto di Cagliari Elmas, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 521/1997, in forza di convenzione n. 46 stipulata con l'ENAC in data 21 novembre 2006, avente durata di quaranta anni decorrenti dalla data del medesimo decreto;

VISTA la Direttiva 31 luglio 2009, emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 196/2009), che autorizza l'ENAC ad utilizzare criteri di ripartizione del margine commerciale, tra i vari diritti aeroportuali, diversi dal "pro-quota costi" previsto al paragrafo 4.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE n. 38/2007;

VISTA la deliberazione CIPE n. 96 del 6 novembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161/2010), che ha modificato il documento tecnico intitolato «*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*» allegato alla delibera CIPE n. 38/2007;



- CONSIDERATO che l'ENAC, con provvedimento prot. 0077399/DIRGEN/CEC del 5 dicembre 2008, ha formalmente avviato l'istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di programma con la Società SO.G.AER S.p.A., dandone informativa ai sensi della legge 241/90 a tutti i soggetti interessati;
- VISTO il decreto direttoriale n. 15 del 30 agosto 2010 della D.G.A.T.A. che, nell'abrogare il menzionato decreto n. 002 del 14 gennaio 2009, ha rideterminato la composizione del Gruppo di lavoro permanente;
- VISTO il decreto direttoriale n. 1 del 24 gennaio 2012 della D.G.A.T.A., con il quale è stato nominato il Dott. Ilario Sezzi quale rappresentante dell'ENAC in seno al Gruppo di lavoro permanente, di cui al citato decreto n. 15/2010, in sostituzione della Dott.ssa Luisa Barsanti;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2012 – Suppl. Ordinario n. 69), recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo che, all'art. 22, comma 2 prevede il completamento delle procedure in corso, volte alla stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuale, entro e non oltre il 31 dicembre 2012;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, con deliberazione n. 7/2012, adottata nella seduta del 15 marzo 2012, ha approvato la proposta di Contratto di programma da stipularsi tra l'ENAC e la Società SO.G.AER S.p.A., relativamente all'aeroporto di Cagliari Elmas;
- VISTA la nota prot. 0037525/DG del 22 marzo 2012, con cui l'Ente ha trasmesso ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze del procedimento istruttorio e la proposta di contratto da stipulare;
- VISTO il verbale n. 01/2012 del suddetto Gruppo di lavoro che, in esito alle risultanze delle seduta tenutasi il 29 maggio 2012, ha espresso avviso favorevole sui contenuti dello schema di contratto di programma ENAC/SO.G.AER, subordinatamente ad alcune modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota prot. 0092343/ENAC/EAN del 17 luglio 2012, con cui l'ENAC, in relazione alle osservazioni formulate dal Gruppo di lavoro, ha fornito chiarimenti ed informazioni ritenute utili ai fini della stipula dell'atto negoziale in esame;
- VISTA la successiva nota prot. 0112989/ENAC/EAN del 6 settembre 2012, con la quale l'Ente, in risposta alla ministeriale del 13 agosto 2012,



prot. 3969, ha fornito proprie argomentazioni tese a mantenere anche per l'atto negoziale in parola, già in fase di istruttoria avanzata, l'impostazione utilizzata per gli aeroporti siciliani (Catania e Palermo);

VISTA la nota prot. 4316 del 12 settembre 2012, con la quale la D.G.A.T.A., con l'obiettivo di rispettare i tempi indicati nell'art. 22, comma 2 del citato decreto-legge 5/2012, ha condiviso l'opportunità di procedere con lo schema di contratto di programma originario, come adeguato alle richieste del Gruppo di lavoro permanente;

VISTO il foglio prot. 4403 della D.G.A.T.A. del 17 settembre 2012, con il quale è stato chiesto all'Ente, in ragione della modifica del TIP per l'anno 2011, intervenuta a seguito dell'emanazione della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011", di aggiornare la dinamica tariffaria del periodo regolatorio al nuovo tasso d'inflazione programmato;

CONSIDERATO che l'ENAC, nel corso del mese di ottobre 2012, ha inoltrato tramite posta elettronica, tutta la documentazione aggiornata sulla base delle osservazioni formulate dal Gruppo di lavoro ed al nuovo tasso d'inflazione programmato;

VISTA la nota prot. 5071 del 23 ottobre 2012, con la quale la D.G.A.T.A. ha trasmesso al CIPE lo schema di Contratto di programma in argomento ed i relativi allegati, per l'acquisizione del previsto parere, ai sensi del paragrafo 5.3 della direttiva ministeriale allegata alla delibera CIPE n. 38/2007;

CONSIDERATO che con nota prot. 43527 del 7 dicembre 2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione dell'argomento all'o.d.g. del Comitato interministeriale per il prescritto parere;

VISTA la delibera n. 131 dell'11 dicembre 2012, registrata alla Corte dei Conti il 14 maggio 2013, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 4, Economia e finanze, fg. n. 126 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2013), con la quale il CIPE ha espresso parere favorevole sullo schema di Contratto di programma (2012-2015) fra ENAC e la società di gestione dell'Aeroporto di Cagliari (SO.G.AER S.p.A.), a condizione che si tenga conto delle sotto elencate prescrizioni:

*"- devono essere quantificati per ciascun servizio regolamentato, inclusi quelli per i quali la società di gestione ha chiesto la proroga, i relativi proventi conseguiti nell'anno base: qualora il margine commerciale complessivo – inclusivo dei servizi per i quali la società aveva richiesto la deroga – risulti positivo, deve essere assicurato che il 50 per cento del predetto margine vada in riduzione della*



*dinamica tariffaria;*

*- deve essere integrato l'art. 17 del predetto schema, precisando che il capitale investito netto (CIN) regolatorio di ciascun servizio regolamentato comprende anche il saldo tra i crediti verso i clienti, nel limite del 25 per cento dei costi regolatori ammessi all'anno base, e i debiti verso i fornitori; dal calcolo del CIN va pertanto detratto l'ammontare complessivo di 410.676 euro e deve essere conseguentemente adeguato l'allegato 2, tabella 3;*

*- deve essere modificato, nell'allegato 5 (Piano della qualità e dell'ambiente) richiamato all'art. 16 dello schema di contratto di programma, l'indicatore <tempo di consegna bagagli>, prevedendo due sottoindicatori separati per la consegna del primo e dell'ultimo bagaglio con valori desunti da quelli effettivamente rilevati nel 2010 e suddividendo tra essi il peso già attribuito dell'8 per cento."*

VISTO l'art. 1, commi 388 e 389, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la connessa Tabella 2, punto 8, nonché il DPCM 26 giugno 2013, in base ai quali sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge n. 31/2008;

VISTI il foglio prot. 0107564/DG del 19 settembre 2013 e la nota integrativa del 15 ottobre 2013, prot. 0116938/DG, con cui l'ENAC ha inoltrato, ai fini della definitiva approvazione, il Contratto di programma in parola con i relativi allegati sottoscritti dalle parti;

CONSIDERATO che in data 19 settembre 2013, è stato sottoscritto tra l'ENAC e la Società SO.G.AER S.p.A. il Contratto di programma per il periodo regolatorio 2012-2015, conformato nel testo e negli allegati alle indicazioni del Gruppo di lavoro permanente ed al parere del CIPE;

VERIFICATA la puntuale aderenza del Contratto di programma alle indicazioni del CIPE;

VISTA altresì, la procedura di infrazione 2013/2069 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, in considerazione che gli aeroporti italiani applicano diritti di decollo e atterraggio differenziati per voli comunitari (*voli Intra-UE*) e per quelli extracomunitari (*voli Extra-UE*), in contrasto con le previsioni sia dell'art. 3 dell'Accordo Aereo tra Confederazione Elvetica ed Unione Europea, sia dell'art. 12, paragrafo 2 dell'Accordo Aereo tra Stati Uniti di America ed Unione Europea, sia, infine, dell'art. 3 della direttiva 2009/12/CE;

RITENUTO necessario conformarsi alle richieste della Commissione europea, eliminando, pertanto, tale differenziazione, al fine di non venir



meno ad impegni internazionali assunti dall'Unione europea e di adeguarsi alla normativa europea vigente in materia;

VISTO l'allegato 6 al suddetto Contratto di programma – *Articolazione tariffaria* – che riporta i corrispettivi di approdo e partenza intra/extra UE unificati, sulla base dei criteri definiti dall'ENAC nella nota prot. 0096549/DG del 13 agosto 2013;

VISTO l'art. 1 del decreto interministeriale n. 373 del 14 ottobre 2013 che ha modificato le Linee Guida dell'ENAC, applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

#### DECRETA:

##### Art. 1

E' approvato l'allegato Contratto di programma, relativo all'aeroporto di Cagliari Elmas, stipulato tra la Società Gestione Aeroporto S.p.A. (SO.G.AER S.p.A.) e l'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - per il periodo 2012-2015.

Ai sensi dell'art. 11-*nonies*, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con l'allegato contratto sono definiti i parametri tariffari programmati che individuano la variazione annuale massima dei corrispettivi dei servizi regolamentati per il periodo 2012-2015, necessaria a garantire alla Società SO.G.AER S.p.A. la copertura dei costi sostenuti nel medesimo periodo e l'equa remunerazione del capitale investito.

##### Art. 2

Entro il 30 novembre di ciascuna annualità, l'ENAC, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Società SO.G.AER S.p.A., provvede a pubblicare sul proprio sito internet i valori risultanti dei parametri previsti nel Contratto di programma, nonché i conseguenti corrispettivi applicabili nell'annualità successiva.

##### Art. 3

In presenza di scostamenti annuali delle WLU consuntivate – rispetto alle stime di traffico riportate nell'Allegato 3 del contratto – compresi tra il +/-5% ed il +/-10%, ed al fine di tener conto di tali scostamenti, l'ENAC provvederà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso contratto, alla rimodulazione dei parametri di tariffazione da applicare nelle annualità residue di vigenza contrattuale.

L'ENAC darà un'informativa preventiva del contenuto di tale rimodulazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per le eventuali determinazioni di competenza.



## Art. 4

In presenza di scostamenti annuali delle WLU consuntivate – rispetto alle stime di traffico riportate nell'Allegato 3 del contratto – superiore al 10%, le parti possono richiedere la revisione anticipata del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso contratto.

## Art. 5

L'ENAC è tenuto a riferire semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle verifiche effettuate sul rispetto delle previsioni contenute nel contratto di programma, assicurando in ogni caso un monitoraggio costante dello stesso.

## Art. 6

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, eventualmente solo tramite avviso. Il Contratto di programma ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ([www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it)) e sul sito internet dell'ENAC ([www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it)).

Maurizio LUPI

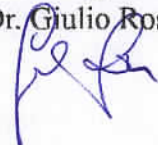


Fabrizio SACCOMANNI



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ufficio Centrale del Bilancio presso il  
Ministero Infrastrutture e Trasporti Uff. IV  
VISTO ex Art. 5 C. 2 D.lgs. 123/2011  
N. 533 del 11 MAR 2014  
IL DIRETTORE

Il Dirigente  
Dr. Giulio Rossi





CORTE DEI CONTI



0008099-20/03/2014-SCCLA-Y30PREV-A



M\_INF-GABINETTO  
Uffici Diretta Collaborazione Ministro  
UFFGAB  
REG\_DECRETI  
Prot: 0000059-21/02/2014-  
REGISTRAZIONE

*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*



REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI  
Add. 28 MAG 2014  
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI E DEL MINISTERO  
DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE  
Reg. N. 16835  
IL CONSIGLIERE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO IL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

30 MAG 2014

N. 16835 UFFICIO V